

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POTÌ, BRUNO ANTONIO, LUCCHESI, PRINCIPE, BARBALACE,
BIAFORA, BONSIGNORE, CEROFOLINI, COLUMBU, D'AMATO
CARLO, FARAGUTI, LEONE, LIA, MACCHERONI, PIREDDA,
SANZA, SAVIO, REINA**

Presentata il 12 aprile 1990

**Istituzione dell'albo delle scuole per l'istruzione
e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una diversa attenzione verso i problemi della circolazione e della sicurezza stradale, la necessità di recepire direttive comunitarie ma ancor di più lo sforzo di prevenire gli incidenti stradali che costituiscono un insopportabile tributo di vite per la collettività oltre che un ingente costo sociale per gli enormi effetti invalidanti prodotti, hanno già portato il Parlamento ad intervenire in materia di circolazione, di prevenzione e di sicurezza stradale con provvedimenti legislativi già licenziati e con altri *in itinere*.

Opportunamente ed anche quale adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria si è già intervenuti, con la legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di autoscuole.

Con tale provvedimento è stato ridefinito il ruolo delle autoscuole, passate da imprese per la formazione di conducenti per veicoli a motore, a « scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale », come le definisce il nuovo testo dell'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

Si tratta non di una semplice modifica nominalistica ma di un radicale cambiamento di ruolo, che vede oggi le autoscuole proiettarsi quali centri che lo Stato dovrà utilizzare perché attraverso una preparazione dei conducenti adeguata

ai tempi nuovi ed un'azione di educazione stradale da portarsi tra i giovani e nelle scuole, si realizzi quell'azione di prevenzione degli incidenti stradali.

In tale prospettiva la nuova autoscuola è chiamata a svolgere un servizio di grande valenza sociale, cui deve corrispondere una qualificazione delle risorse umane e strutturali adeguata a questo nuovo ruolo.

La creazione dell'albo costituisce, a parere dei proponenti, un momento di grande rilievo perché il controllo su detto

istituto venga esercitato oltre che su due livelli — amministrazioni provinciali e commissioni per la tenuta dell'albo — con il responsabile coinvolgimento della categoria interessata ed accanto ad essa di organi e amministrazioni dello Stato che della nuova funzione delle autoscuole dovranno essere principali utilizzatori e stimolatori.

È per tali ragioni che riteniamo questa nostra proposta meritevole di consenso e la sottoponiamo all'attenzione e approvazione dei colleghi parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo delle autoscuole).

1. È istituito l'albo provinciale delle scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale (autoscuole) al quale sono tenute ad iscriversi tutte le scuole aventi i requisiti di cui all'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. La domanda di iscrizione all'albo e le successive comunicazioni di modifica o cessazione dovranno avvenire entro 30 giorni dall'inizio della effettiva attività o dall'intervenuta modificazione o cessazione.

3. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare della autoscuola, la stessa può conservare l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che la titolarità dell'autoscuola venga assunta dal coniuge, o da un parente entro il secondo grado diretto o acquisito del titolare invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e purché abbia i requisiti previsti dall'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione conseguenti l'instaurazione di procedimenti penali o di sentenze passate in giudicato per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoscuole o connessi ad essa, non si applicano i benefici di cui al comma 3 e gli eventuali atti di trasferimento o di mo-

difica della titolarità dell'autorizzazione, posti in essere dopo l'instaurazione del procedimento penale, sono da considerarsi privi di efficacia.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la concessione di ogni agevolazione di carattere fiscale e non per l'esercizio dell'attività di istruzione e formazione dei conducenti e per l'educazione stradale.

6. L'iscrizione all'albo è incompatibile con l'esercizio di quelle attività il cui ordinamento ne prevede la incompatibilità.

7. Nessuno può adottare una denominazione in cui ricorra riferimento al termine autoscuola senza l'iscrizione all'albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritte nella separata sezione dell'albo di cui all'articolo 2.

8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inflitta, dalla commissione provinciale di cui all'articolo 4, una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 2.500.000.

ART. 2.

(ConSORZI, società consortili e società in genere tra autoscuole).

1. I consorzi e le società in genere tra autoscuole sono iscritti in separata sezione dell'albo. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, e alle società in genere iscritte nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le autoscuole, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

ART. 3.

*(Iscrizione, revisione
ed accertamento d'ufficio).*

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 4 delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle autoscuole dall'albo provinciale previsto dall'articolo 1 in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli e sulle tariffe minime delle prestazioni della stessa.

2. La decisione della commissione provinciale va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

3. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale.

4. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle autoscuole e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione nei riguardi di autoscuole iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

5. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

6. Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 4 entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma 5 e

di eventuali terzi interessati. La commissione regionale decide entro 90 giorni dalla notifica del ricorso.

7. Le decisioni della commissione regionale adita in sede di ricorso possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione della stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

ART. 4.

(Organi di rappresentanza e tutela).

1. Organi di rappresentanza e tutela sono:

a) la commissione provinciale, che svolge funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti richiesti per la titolarità di autoscuole, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

b) la commissione regionale, che oltre a svolgere i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività delle autoscuole nell'ambito regionale;

c) il consiglio nazionale, che esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale.

ART. 5.

(Commissione provinciale).

1. La commissione provinciale, che ha sede presso le province, è costituita con delibera del consiglio provinciale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale o l'assessore con delega per le autoscuole, che la presiede;

b) otto titolari di autoscuole operanti nella provincia da almeno tre anni e designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sinda-

cali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

c) un rappresentante dell'amministrazione provinciale, con funzioni di segretario della commissione;

d) un rappresentante dell'ispettorato del lavoro;

e) un rappresentante dell'INPS;

f) un rappresentante della motorizzazione civile;

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La commissione elegge il vicepresidente vicario tra i titolari di autoscuole.

3. I fondi occorrenti per la tenuta dell'albo sono costituiti dai versamenti annuali effettuati dagli iscritti nella misura di una quota fissata dalle commissioni provinciali per ciascun iscritto alla scuola nonché da contributi e donazioni.

ART. 6.

(Commissioni regionali).

1. La commissione regionale, che ha sede presso la regione, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Essa è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, che la presiede;

b) dai presidenti delle commissioni provinciali;

c) dai vicepresidenti vicari delle commissioni provinciali;

d) da un rappresentante della regione con funzioni di segretario;

e) da un coordinatore della motorizzazione civile;

f) da quattro rappresentanti designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei titolari di auto-scuole. Essi devono aver operato nella regione da almeno cinque anni;

g) da un rappresentante degli uffici scolastici regionali.

3. La commissione elegge nel suo seno il vicepresidente.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali gravano sul bilancio delle regioni.

ART. 7.

(Consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, che ha sede presso il Ministero dei trasporti, esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, promuovendo e curando la documentazione e la rilevazione delle attività del settore. Promuove iniziative atte a organizzare servizi delegati dallo Stato e da enti pubblici, attinenti al conseguimento delle patenti di guida, l'educazione stradale, la sicurezza nella circolazione e i trasporti.

2. Esso predispone, entro 90 giorni dal suo insediamento, lo schema di regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali.

3. Il consiglio nazionale è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato ed è composto:

a) dai presidenti delle commissioni regionali;

b) da trenta rappresentanti designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali delle categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Essi devono essere titolari da almeno sette anni di un'auto-scuola;

c) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di segretario;

d) dai coordinatori della motorizzazione civile;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

4. I componenti del consiglio nazionale eleggono due vicepresidenti, uno per ciascuna delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. Le norme di funzionamento e organizzazione del consiglio nazionale sono approvate con decreto dal Ministro dei trasporti.

6. Le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio nazionale gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

ART. 8.

(Cancellazione dall'albo).

1. Oltre che nel caso di rinuncia, la cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione provinciale:

a) quando è venuto a mancare uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di autoscuola;

b) quando l'iscritto non svolga, senza giustificato motivo, l'attività per sei mesi;

c) quando interviene revoca dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;

d) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La cancellazione, salvo rinuncia, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni della commissione provinciale sono notificate entro quindici giorni all'interessato.

4. L'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale entro trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Al titolare di autoscuola cancellato dall'albo viene revocata automaticamente dall'autorità provinciale l'autorizzazione concessa.

ART. 9.

(Elenco istruttori e insegnanti).

1. Coloro i quali, superati gli esami di idoneità tecnico-didattica, intendono svolgere attività di insegnanti di teoria o di istruttori di guida presso autoscuole, devono inoltrare domanda di inclusione in appositi elenchi, formati presso le commissioni provinciali.

2. Le autoscuole, entro 15 giorni dall'assunzione o dal conferimento di un incarico di insegnante di teoria o di istruttore di guida, devono darne comunicazione alla commissione provinciale competente per territorio per l'accertamento della iscrizione.

3. Nessun istruttore o insegnante può prestare attività oltre 40 ore settimanali e comunque in non più di due autoscuole, anche se non raggiunge le 40 ore settimanali per gli istruttori e in non più di tre autoscuole per gli insegnanti di teoria.

4. Ai consorzi, società consortili e società tra autoscuole in genere di cui all'articolo 2 non è consentito l'utilizzazione di insegnanti e istruttori quali lavoratori autonomi.